

SUBEMENDAMENTO



I sottoscritti Consiglieri Provinciali

In merito all'emendamento protocollato al n. 19763

Rilevato che

- il Piano territoriale provinciale intende recepire le istanze anche delle categorie del piccolo e medio commercio;
- nell'area del corridoio Vicenza Gambellara lungo la SR 11 occorre avviare azioni di contemperamento tra la tutela della piccola e media attività e la necessità di avviare iniziative di recupero del patrimonio edilizio produttivo che i recenti rivolgimenti economici hanno portato a dismettere;
- tale coordinamento, peraltro, verrà svolto nello spirito della concertazione preventiva con i comuni e con la garanzia della pubblicità, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati che agiscono sull'economia del territorio;

considerato che le norme tecniche del piano provinciale, come sintetizzate in allegato all'ordine del giorno n. 23307 votato favorevolmente nella seduta del Consiglio Provinciale 31.3.2011 risultano coerenti e attuative delle volontà espresse nella Relazione del piano stessa, come richiamata nell'emendamento n. 19763,

per le finalità sopra indicate

propongono il seguente sub emendamento:

di sostituire il seguente testo dell'emendamento:

Ritenuto incompatibile ed incongruo l'inserimento di strutture commerciali di grande distribuzione, già di per se complicità di modifiche alla vitalità delle piccole e medie imprese, soprattutto laddove insopportabile risulterebbe l'aggravamento del traffico viario e dell'inquinamento ambientale proveniente dal medesimo.

accoglie in parte i contenuti riportati nell'osservazione della Confcommercio
stralciando

- le parole "e nei comuni che si attestano sulla SR 11 fra Vicenza e Gambellara" dalla lettera e. del comma 2. DIRETTIVE dell'art. 77 "Grandi strutture di vendita e parchi commerciali";
- l'ambito sovracomunale di cui all'art. 78 comma 3. - lettera e. - punto I. Corridoio Vicenza Gambellara dalla Tav. n. 4;
- il punto I. - lettera e. - comma 3. dell'art. 78, totalmente riferito al Corridoio Vicenza-Gambellara
- ogni altro riferimento delle Norme all'art. 78, con riguardo all'inserimento di grandi strutture di vendita e parchi commerciali;

operando la necessaria modifica sotto il profilo sintattico o terminologico del comma 3. dell'art. 78 per adeguarlo allo stralcio del punto I. - lettera e.

dichiara espressamente

l'impossibilità di prevedere in tale ambito, sulla base delle considerazioni e delle problematiche riportate in premessa, l'inserimento di previsioni urbanistiche di insediamento di Grandi Strutture di Vendita o parchi commerciali **che risultano quindi vietati**, a prescindere dall'esistenza di aree commercialmente approvate da Pat o Pati della SS 11, tratto Ponte Alto-Gambellara (Pat o Pati che tra l'altro dettano "i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate", essendo rinviato al PI la perimetrazione dell'area, quale unico livello di pianificazione che ha valore conformativo)

conseguentemente aggiungendo al comma 2. DIRETTIVE dell'art. 77

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

